

October 26, 2020

DPCM 24 Ottobre 2020: le "forti raccomandazioni" del Governo per spostamenti e lavoro agile

Nella "Edizione Straordinaria" (sic) della Gazzetta Ufficiale di ieri, domenica 25 Ottobre 2020, a poche ore dall'annuncio del Governo, sono state pubblicate le nuove misure di contenimento del virus Covid-19, che resteranno in vigore per questo mese di Ottobre e per il successivo.

Entra dunque in vigore oggi, 26 Ottobre 2020, il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (disponibile **qui**) motivato dal progressivo aggravarsi della situazione sanitaria che ha infatti portato il Governo ad adottare **nuove e più incisive restrizioni** che troveranno applicazione **fino al 24 Novembre 2020 sull'intero territorio nazionale**.

Tra le nuove misure contenute nel Decreto vi sono la chiusura delle attività di ristorazione dalle 5.00 alle 18.00, la didattica a distanza al 75% per gli istituti scolastici di secondo livello, la chiusura di palestre e piscine nonché di teatri e cinema.

Insieme a tali disposizioni, ve ne sono alcune di immediato impatto nel mondo del lavoro. Vediamo nel dettaglio due disposizioni alle quali i datori di lavoro privati dovranno prestare particolare attenzione.

1. La "forte raccomandazione" alla limitazione degli spostamenti (art. 1, comma 4 del DPCM)

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM «è **fortemente raccomandato** a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, **salvo che per esigenze lavorative**, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi».

Pertanto, in base a questa nuova disposizione normativa il Governo non impone, ma "raccomanda fortemente" di limitare tutti gli spostamenti che non siano richiesti per motivi di lavoro, studio e salute ovvero in relazione a situazioni di necessità e a servizi non sospesi.

Stupisce, anzitutto e pur comprendendo la difficile situazione emergenziale, la formulazione semantica adottata, dal momento che in tema di libera circolazione dei cittadini (materia di rango comunitario e costituzionale) diventa difficile ipotizzare un tertium genus rispetto ad un divieto e ad una libertà: o un cittadino può circolare o non può circolare, è difficile pensare che possa circolare ma che la legge gli "raccomandi molto" di non farlo. Ciò potrebbe avere anche un riverbero in futuro in casi dubbi (pensiamo a spostamenti prodromici a motivi di lavoro, come ad esempio per

organizzare una successiva trasferta o un evento lavorativo, e alle eventuali ripercussioni laddove una forza di pubblica sicurezza dovesse contestare la legittimità dello spostamento in quanto “fortemente non raccomandato”).

In ogni caso, al di là dell’opinabilità della formulazione adottata dal Legislatore, dalla interpretazione letterale della norma appare evidente che la **prestazione lavorativa** rientra tra i motivi idonei a giustificare - nel rispetto di tutte le misure di sicurezza vigenti - gli spostamenti delle persone fisiche. Ne consegue che, sempre attenendosi al tenore della norma, **la forte raccomandazione non costituisce di per sé un legittimo motivo di astensione dalla prestazione lavorativa**, sempre che non vi siano diverse circostanze ostative (quali, a titolo esemplificativo, l’isolamento domiciliare, l’istituzione di zone c.d. rosse, specifiche limitazioni alla prestazione lavorativa per i c.d. “soggetti fragili”, etc.).

Si noti inoltre che il Decreto non precisa la necessità che le esigenze lavorative siano “comprovate”, specificazione che compariva in alcuni dei precedenti DPCM, il che sembrerebbe legittimare una c.d. esclusione automatica e senza formalismi dei lavoratori dipendenti dalle limitazioni della circolazione. Ciò non esclude tuttavia l’obbligo per i lavoratori di munirsi dell’apposita **autocertificazione** laddove la stessa sia richiesta.

2. Le misure sanitarie da adottare sui luoghi di lavoro (art. 2 del DPCM) e la ulteriore “forte raccomandazione” al lavoro agile (art. 3, comma 5 del DPCM)

Nulla sostanzialmente cambia, per converso, sui luoghi di lavoro. Infatti, l’art. 2 del DPCM reitera e conferma le disposizioni già in vigore ed in particolare il contenuto cogente del Protocollo condiviso sottoscritto il 24 Aprile 2020 tra Governo e parti sociali (oltre ai Protocolli specifici entrati in vigore per settori peculiari quali, ad esempio, i cantieri, il trasporto e la logistica). Il che conferma la bontà e qualità dei predetti Protocolli, che risultano ad oggi ancora lo strumento più efficace per contrastare la diffusione del virus all’interno delle aziende e che, soprattutto, vanno considerati dai datori di lavoro come il punto di partenza (e non di arrivo) per la redazione di ulteriori linee-guida e procedure aziendali efficaci e calibrate sulle singole realtà aziendali.

Un’altra “forte raccomandazione” del nuovo DPCM riguarda poi l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati.

Ed infatti, ai sensi dell’art. 3, comma 5 del Decreto «è **fortemente raccomandato** l’utilizzo della modalità di **lavoro agile** da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’ **art. 90 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34**, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai **protocolli** di cui agli allegati 12 e 13 al presente decreto».

Il nuovo Decreto esorta dunque i datori di lavoro a **ricorrere il più possibile alla modalità di lavoro agile** e ciò in conformità a quanto previsto:

- dall’art. 90 del D.L. n. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio») il quale prevede la possibilità (prorogata sino al 31 Dicembre 2020) di utilizzare la modalità di lavoro agile senza la necessità di sottoscrivere gli accordi individuali previsti dalla Legge n. 81/2017;
- dal Protocollo condiviso tra Governo e parti sociali del 24 Aprile 2020 (allegato 12 al Decreto) che contiene le misure di riferimento per il contrasto ed il contenimento del Covid-19 all’interno dei luoghi di lavoro. In particolare che, l’art. 8 del Protocollo prevede che «il **lavoro a distanza continua ad essere favorito** anche nella fase fi

progressiva riattivazione del lavoro in quanto **utile e modulabile strumento di prevenzione**, ferma la necessità che il datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause)»;

- dal Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri (Allegato 13 al Decreto). Anche in questo caso viene indicato «il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità agile».

Your Key Contacts



Davide Boffi

Partner, Milan

D +39 02 726 268 00

M +39 348 23 78 195

davide.boffi@dentons.com